

Rep. n. 42851/11392 Registrato a Roma il 14.7.03 per Atto Notar
Gennaro Mariconda dell'8/7/2003
Statuto della "SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STUDIOSI DEL DIRITTO CIVILE"
(in forma abbreviata: S.I.S.DI.C.)

Articolo 1

Denominazione e sede

E' costituita l'associazione senza fini di lucro denominata "SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STUDIOSI DEL DIRITTO CIVILE" (in forma abbreviata: S.I.S.DI.C.), con sede legale in Roma, via E. Visconti, n. 8, e con sedi locali decentrate nel territorio della Repubblica.

Articolo 2

Scopi

L'associazione ha lo scopo di promuovere lo studio del diritto e la collaborazione scientifica fra gli studiosi del diritto civile. A tal fine l'associazione favorisce lo svolgimento di attività di interesse giuridico generale anche con indagini di politica legislativa, partecipa a iniziative e progetti di istituzioni italiane, estere e sovranazionali, collabora con soggetti pubblici e privati, redige pareri ed esprime opinioni su questioni giuridiche internazionali, comunitarie, nazionali e regionali, organizza convegni, dibattiti, confronti e altre tipologie di incontri culturali, promuove la costituzione di commissioni di studi, conferisce premi e borse di studio, cura pubblicazioni anche di raccolte di leggi d'interesse nazionale ed internazionale e realizza ogni altra attività reputata utile per il perseguimento dello scopo.

Articolo 3

Soci

Sono iscritti, in qualità di soci ordinari, all'associazione, a loro semplice richiesta, i professori di ruolo e i ricercatori che sono inquadrati nello specifico settore scientifico disciplinare o che sono stati titolari di insegnamenti universitari civilistici, nonché i liberi docenti e gli assistenti di ruolo ad esaurimento.

Possono altresì essere iscritti, in qualità di soci ordinari, gli studiosi della materia quali, ad esempio, docenti e ricercatori universitari inquadrati in settori scientifico-disciplinari diversi, notai, magistrati, funzionari pubblici, avvocati, dottori di ricerca, previa presentazione scritta di tre soci e valutazione del curriculum da parte del Consiglio direttivo. In questi casi la domanda deve essere corredata dalla descrizione dell'attività scientifica dell'aspirante e dall'elenco delle sue pubblicazioni.

Vengono altresì iscritti all'associazione, in qualità di soci sostenitori, enti, persone giuridiche, dipartimenti, istituti con scopi affini.

Gli studiosi stranieri possono essere invitati dal Consiglio direttivo a far parte dell'associazione in qualità di soci corrispondenti.

Articolo 4

Organi

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Collegio dei probiviri.

Articolo 5

Assemblea

L'Assemblea dei soci è formata da tutti gli iscritti all'associazione.

Essa si riunisce almeno ogni due anni su invito del Presidente da comunicarsi ai singoli soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. La lettera di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e può essere inviata per lettera raccomandata, fax o posta elettronica.

L'Assemblea indica le linee direttive generali dell'attività biennale dell'associazione, elegge al suo interno il Consiglio direttivo e il Collegio dei probiviri, determina l'ammontare delle quote associative, delibera sulle modifiche statutarie e su ogni altra questione riservata dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, salvi i casi di modifica dello Statuto o di azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio direttivo nei quali è necessaria la presenza della metà più uno dei soci. Non è ammessa la delega a partecipare all'Assemblea, ma è possibile il voto per corrispondenza nella stessa forma prevista per la convocazione. Ogni deliberazione è presa a maggioranza dei presenti.

Articolo 6

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da quindici soci, eletti dall'Assemblea, dei quali almeno due professori ordinari e due associati. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, purché non facciano parte della medesima Facoltà e purché non appartengano in numero maggiore di tre alla stessa sede universitaria.

Il Consiglio direttivo rimane in carica due anni.

Qualora l'Assemblea si riunisca dopo la scadenza del biennio, il Consiglio direttivo può nel frattempo compiere gli affari di ordinaria amministrazione.

Se nel corso del biennio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto a sostituirli fino alla riunione della successiva Assemblea.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Se non disposto diversamente, ogni deliberazione è presa a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio si riunisce anche mediante videoconferenza e audioconferenza.

Articolo 7

Il Consiglio direttivo nomina, con la maggioranza degli aventi diritto, fra i propri membri il Presidente, il Segretario e, se del caso, un Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo, ove ne ravvisi l'opportunità, può costituire, determinandone le funzioni, una Giunta esecutiva composta da cinque membri: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e due Consiglieri designati dalla maggioranza degli aventi diritto. La Giunta può attribuire deleghe ai singoli componenti per specifici settori di competenza.

Articolo 8

Spetta al Consiglio direttivo l'attuazione delle deliberazioni assembleari, l'approvazione annuale dei bilanci, la redazione dei rendiconti economico-finanziari, lo svolgimento dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e la realizzazione di ogni altra attività associativa ad esso riservata dallo Statuto. Per l'approvazione dei bilanci è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Articolo 9

Rappresentanza legale

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio direttivo ed ha la rappresentanza legale dell'associazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 10

Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e svolge ogni attività inerente all'ordinaria amministrazione. Egli può esigere qualsiasi pagamento rilasciando regolare quietanza e può disporre del denaro in cassa o depositato in banca, emettendo o girando assegni a nome dell'associazione.

Articolo 11

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da cinque soci eletti dall'Assemblea e dura in carica due anni.

Il Collegio decide con criterio equitativo e senza particolari formalità, ma nel pieno rispetto del contraddittorio, le controversie tra i soci relative al rapporto associativo.

Articolo 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote annuali e dai contributi degli associati nonché da ogni altro provento ad essa destinato da soggetti privati o pubblici. I soci corrispondenti possono essere esonerati dal versamento della quota associativa su deliberazione del Consiglio direttivo. I soci sostenitori possono essere ammessi a versare, su deliberazione del Consiglio direttivo, una quota differenziata.

Articolo 13

Esclusione del socio

Si perde la qualifica di socio:

a) per dimissioni;

b) per mancato pagamento delle quote sociali. Il socio moroso da due anni è invitato ad effettuare i versamenti dovuti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorsi invano trenta giorni dall'invio della lettera è dichiarato decaduto con provvedimento non reclamabile del Consiglio direttivo;

c) per gravi motivi.

L'esclusione è decisa dal Consiglio direttivo con delibera motivata.

Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato all'associato.

Articolo 14

Verbali

Di ogni riunione dell'Assemblea e del Consiglio direttivo è redatto verbale sommario ad opera del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, una volta approvato anche seduta stante, è sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e conservato da quest'ultimo in un'apposita raccolta.

Articolo 15

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, che può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi degli iscritti, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra organizzazione che svolga attività simile scelta dall'assemblea che delibera lo scioglimento.